

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 25/03/2024

FATTO

Il ricorrente, in qualità di rappresentante legale della omonima ditta individuale, deduce illegittimità dell'iscrizione del suo nominativo nell'archivio della Centrale di Allarme interbancaria, per quanto scaturita a seguito dell'emissione di un assegno in data 20/06/2023, di nominali € 1.982,33, in difetto, all'origine, di fondi sufficienti presso l'istituto trattario. Al riguardo, l'istante espone di aver ricevuto, in data 28/06/2023, una comunicazione da parte della convenuta con la quale quest'ultima ha notificato che l'assegno (n. *****629) "al momento della presentazione al pagamento è rimasto insoluto per difetto di provvista", invitando il traente al ravvedimento entro il 15° giorno successivo alla data di regolamento del titolo, pena la segnalazione in CAI e la revoca dell'autorizzazione a emettere assegni.

Ciò posto, il ricorrente censura l'operato dell'intermediario trattario nella misura in cui avrebbe disposto l'iscrizione nel predetto archivio pubblico nonostante l'importo recato dal titolo fosse stato addebitato e regolarmente pagato in data 26/06/2023. Il medesimo riferisce di essersi attivato presso gli sportelli dell'istituto convenuto onde regolarizzare anche il pagamento dei prescritti oneri accessori, senza tuttavia ottenere esito favorevole a causa della condotta reticente e non collaborativa dell'istituto trattario. Il ricorrente lamenta, inoltre, che a causa del mancato invio del preavviso di revoca di sistema da parte dell'intermediario, il Prefetto della provincia territorialmente competente avrebbe notificato il verbale di contestazione di illecito conseguito all'emissione di un ulteriore assegno in difetto di autorizzazione.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso il ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro affinché disponga - previa declaratoria di illegittimità della segnalazione



presente nella Centrale di Allarme Interbancaria - la cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole e il ripristino dell'autorizzazione a emettere assegni a cura dell'intermediario resistente.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si è opposto alla domanda del ricorrente osservando che l'assegno n. 724****629, tratto in data 20/06/2023 per l'importo di nominali € 1.982,33, è risultato impagato con causale "difetto di provvista" e successivamente addebitato per il solo importo facciale, dunque al netto dei prescritti oneri accessori. In proposito, l'intermediario ha affermato di aver trasmesso al ricorrente l'apposita comunicazione, mediante raccomandata A/R del 28/06/2023 regolarmente consegnata al destinatario, contenente il preavviso di "revoca emissione assegni". Premesso quanto precede, l'intermediario ha allegato che il pagamento tardivo dell'importo facciale dell'assegno in un momento successivo alla presentazione del titolo non esime il trattario dagli adempimenti previsti ai sensi della Legge n. 386/1990, come modificata e integrata ad opera del d.lgs. n. 507/1999, allorquando il traente abbia mancato di fornire la prova dell'avvenuto soddisfacimento del beneficiario, anche in ordine agli oneri accessori, nei i termini di legge, come riscontrato nella fattispecie. L'intermediario ha infatti obiettato che rispetto all'assegno non risultano tentativi di pagamento tardivo, precisando che la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dall'interessato "mediante quietanza del portatore con firma autenticata", entro il sessantesimo giorno durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario. Nel caso che occupa, la quietanza prodotta dal cliente risulta autenticata in data 29/09/2023, con significativo ritardo rispetto al termine (04/09/2023, come specificato nel preavviso) previsto dalla normativa di riferimento. Sussistendone i presupposti, il nominativo del ricorrente è stato pertanto segnalato in CAI. L'intermediario ha poi rappresentato che in pendenza della revoca di sistema, il ricorrente ha emesso gli assegni n. 725****236 e n. 725*****238, di nominali € 1.201,89 e di € 2.096,23, risultati impagati e protestati con causale "mancanza di autorizzazione". Per cui ha affermato di aver segnalato in CAI il nominativo del ricorrente anche in relazione a detti titoli, senza inviare ulteriori comunicazioni, in conformità al disposto dell'art. 1 della predetta legge. Ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorrente deduce l'illegittimità della condotta dell'intermediario, in relazione all'emissione di un assegno bancario - tratto per l'importo di nominali € 1.982,33 - senza preconstituire, ab origine, la necessaria provvista, asserendo che il segnalante avrebbe censito il proprio nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria della Banca d'Italia e disposto la conseguente revoca di sistema in mancanza dei necessari presupposti.

Prima di affrontare nel merito la questione rimessa all'attenzione del Collegio, occorre richiamare le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (par. 2, sez. III) emanate dalla Banca d'Italia, le quali regolano il funzionamento dell'Arbitro stabilendo che: "la composizione dell'organo decidente, di cui il presidente verifica la regolare costituzione, varia secondo quanto previsto dal paragrafo 4" per essere "adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione, verificando che siano presenti i membri designati dalle pertinenti associazioni dei clienti e degli intermediari" (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 19783/2020). Si impone, pertanto, la preliminare verifica della corretta qualificazione da attribuire al ricorrente - che ha presentato il ricorso nella veste di consumatore - onde accertare se con riferimento alla vicenda in esame egli abbia agito nell'ambito della propria attività professionale o prevalentemente per scopi di natura privata (cfr. ABF Coll. Coord.,



Dec. n. 5368/2016). Per sciogliere il nodo possono richiamarsi i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia dell'UE in virtù dei quali il Giudice europeo, muovendo dalla nozione di "consumatore", ricavabile dalla disciplina eurounitaria (segnatamente dalla direttiva 2013/11/UE), ha chiarito che in ipotesi di uso promiscuo di un rapporto bancario e finanziario, la *persona* che abbia "stipulato un contratto per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle sue attività commerciali deve essere considerata un consumatore qualora lo scopo professionale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto" (cfr. Sent. 08/06/2023, causa C-570/21).

Nella fattispecie, il ricorrente, in qualità di rappresentante legale dell'omonima ditta individuale, invoca la tutela dell'Arbitro affinché disponga, a carico dell'intermediario, la cancellazione della segnalazione presente in CAI considerata illegittima, ponendo in luce gli effetti negativi generati dall'iscrizione pregiudizievole che ostacola la prosecuzione dell'attività commerciale e l'accesso al credito. Questi elementi, ad avviso del Collegio, inducono a ritenere prevalente, nel contesto generale del negozio che occupa, la sussistenza di un uso predominante del conto promiscuo a fini professionali cui consegue la riclassificazione del cliente alla stregua di "non consumatore".

Appurato ciò, nel merito il ricorso è imperniato sulla presunta illegittimità dell'iscrizione del nominativo del ricorrente nell'archivio pubblico della Centrale di allarme interbancaria (CAI) – conseguente all'emissione, da parte del medesimo, di un assegno in mancanza di fondi presso l'istituto trattario – laddove operata, secondo la prospettazione dell'istante, nonostante l'intervenuto pagamento della somma portata dal titolo nei termini di legge.

Al riguardo, si osserva che secondo la disciplina applicabile (artt. 9 e 9 bis, l. n. 386/1990, come modificata e integrata dal d.lgs. n. 507/1999), in caso di emissione di assegno senza provvista, una volta presentato infruttuosamente il titolo, la banca provvede ad inviare l'avviso volto a rendere edotto il traente delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale iscrizione in archivio; tali conseguenze sono evitabili attraverso il c.d. pagamento tardivo. In particolare, il trattario è tenuto a preavvertire il traente (con telegramma o raccomandata a/r) che, alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto per il pagamento tardivo, ed in mancanza di prova idonea a confortare il sopravvenuto adempimento, il suo nominativo verrà iscritto nell'archivio CAI e che, a partire dalla medesima data, gli sarà altresì revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

La prova dell'intervenuto "ravvedimento" deve essere resa dal traente secondo le modalità e i termini indicati dall'articolo 8 della legge citata; in particolare, ove il pagamento sia eseguito "nelle mani del portatore del titolo" oppure "presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo", la relativa prova è data dalla quietanza rilasciata dal portatore con firma autenticata, e fornita dal traente allo stabilimento trattario entro il predetto termine di sessanta giorni.

Nella fattispecie in esame, dalla documentazione presente in atti si evince che il ravvedimento operato dal ricorrente (traente) sia avvenuto in data 26 giugno 2023, prima dello spirare dei sessanta giorni, solo con riguardo all'importo corrispondente al valore facciale dell'assegno, pacificamente emesso in data 20 giugno 2023; risulta invece controverso il pagamento della penale (pari al 10% dell'importo dell'assegno), degli interessi legali e delle eventuali spese, di cui non consta valida evidenza dell'adempimento al trattario (il quale eccepisce di non averne avuto conoscenza nelle more del "periodo di grazia" di 60 giorni decorso dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, 28/06/2023 o 05/07/2023) previsto dal citato art. 8. Di qui l'assunto della convenuta sulla doverosità della segnalazione in CAI, essendo già decorso il termine per la completa regolarizzazione del titolo, mancando la prova del pagamento concernente i prescritti oneri accessori.



Ai fini della soluzione della controversia, il Collegio è chiamato anzitutto a pronunciarsi sulla questione dell'individuazione del comportamento dovuto dall'istituto trattario qualora la prova dell'effettuazione del pagamento tardivo entro i termini legali pervenga alla medesima dopo la scadenza dei suddetti termini. Sul punto giova richiamare l'orientamento della più attenta dottrina nonché le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale (cfr. Ord. 27 luglio 2006, n. 319) a mente delle quali, ove venga fornita dall'interessato, sia pure oltre la scadenza dei sessanta giorni, la prova dell'"avvenuto pagamento" entro il suddetto termine, il trattario che non vi abbia ancora provveduto è esonerato dal procedere all'iscrizione del nominativo in CAI, né può, secondo buona fede, procedervi; mentre, se l'iscrizione sia stata già effettuata, non sussistendo più le condizioni per la permanenza in CAI del nome del traente che abbia adempiuto, il trattario dovrà richiederne la cancellazione. Da ciò discende il principio in virtù del quale non possono essere trattate allo stesso modo la fattispecie in cui la banca trattaria abbia trasmesso il nominativo del traente all'archivio CAI dopo aver ricevuto – ancorché successivamente allo spirare del termine dei sessanta giorni – la prova dell'avvenuto pagamento in "tempestivo ritardo", e quella in cui tale prova venga fornita non solo successivamente alla scadenza dei sessanta giorni, ma anche dopo la trasmissione da parte della banca trattaria, tenutavi per legge, del nominativo del traente al suddetto archivio (cfr. ABF Roma, Dec. nn. 1849/2012, 1562/2010).

Nel caso in esame, dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione agli atti – nell'ambito della quale manca tanto la visura in CAI quanto la copia dell'assegno in questione – è (pur tuttavia) pacifico che il titolo sia stato emesso il 20/06/2023 in difetto di provvista; sicché non vi è dubbio che il termine ultimo di presentazione per il pagamento fosse il 05/07/2023.

Ciò posto, sotto il profilo formale, l'intermediario ha documentato di aver inoltrato al ricorrente il preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni, con raccomandata A/R del 28/06/2023, regolarmente consegnata presso il domicilio eletto del traente in data 7 luglio 2023 - a norma dell'art. 9-ter - entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo. Pertanto sul piano procedurale la condotta dell'istituto trattario non è censurabile.

Sotto il profilo sostanziale, il ricorrente contesta la legittimità della segnalazione presente in CAI affermando, da un lato, che l'assegno in questione sarebbe stato regolarmente pagato mediante addebito in conto del valore facciale del titolo con valuta 26/06/2023; dall'altro, che nonostante i vani tentativi, la resistente non avrebbe consentito il pagamento della prevista penale.

A tale ultimo riguardo, secondo il disposto degli artt. 8 e 8-bis, l. n. 386/1990, il traente di un assegno non pagato per difetto di provvista può scongiurare l'avvio del procedimento sanzionatorio e l'applicazione delle sanzioni amministrative, effettuando un tempestivo pagamento tardivo che comprenda, per espressa previsione normativa, oltre al valore facciale del titolo, gli interessi, la penale prevista dall'art. 3 della medesima legge e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Ne discende che ove consti il mancato pagamento tardivo del titolo, completo degli interessi, della penale e delle eventuali spese di protesto, la circostanza costituisce necessario presupposto non solo dell'avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo, ma anche dell'iscrizione all'archivio CAI e della conseguente revoca di sistema in danno del responsabile dell'illecito, consumatosi istantaneamente al momento della presentazione del titolo risultato privo di provvista. Parimenti deve ritenersi che il mero pagamento dell'importo facciale del titolo non valga ad escludere l'iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria e la conseguente revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni rilasciata da



qualunque banca o ufficio postale, ovvero l'avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Tale soluzione ermeneutica, che appare conforme alla lettera e alla ratio ispiratrice della l. n. 386/1990, come modificata ed integrata dal d.lgs. n. 507/1999, trova riscontro nella prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Marsala 5 maggio 2003, proc. n. 128/2003 r.g.; Trib. Busto Arsizio, ord. coll. 16 settembre 2003, proc. n. 1740/2003 r.g.; Trib. Modena 27 gennaio 2003, proc. p.c. n. 302/2002; Trib. Firenze 9 giugno 2003, proc. n. 6290/2003 r.g.) e risulta avallata dalla Banca d'Italia che, nel fornire chiarimenti al sistema, nella qualità di Autorità preposta alla sorveglianza sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e alla vigilanza bancaria, ha affermato "che la normativa consente, nel caso di assegni senza provvista, presentati al pagamento, di non dar corso all'iter sanzionatorio e alla segnalazione in CAI, dando prova del pagamento tardivo del titolo, maggiorato della penale e delle eventuali spese, entro i termini fissati dall'art. 8 della legge n. 389/90" (cfr. circ. Banca d'Italia n. 267596 del 21/11/2002 e n. 166009 dell'11/07/2003).

Nella vertenza che occupa, in ordine alla prova dell'avvenuto pagamento, il ricorrente ha procurato uno stralcio dell'estratto conto da cui risulta unicamente l'addebito del valore facciale dell'assegno in data 26/06/2023 e una mera copia della quietanza liberatoria sottoscritta dal beneficiario del titolo in data 29/09/2024.

Come anche eccepito dalla resistente, la quietanza prodotta in atti risulta sottoscritta dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla data ultima di presentazione del titolo al pagamento (28/06/2023 o 05/07/2023) stabilito ai sensi del menzionato art. 8. Inoltre il medesimo documento non reca alcun riferimento alla corresponsione della prescritta penale, pari al 10% dell'importo dell'assegno, oltre agli interessi legali ed oneri eventuali. Né constano evidenze atte a suffragare l'asserita condotta ostantiva posta in essere dalla resistente al pagamento della penale (arg. ex art. 2697 cod. civ.); d'altronde, non sussistono elementi per ritenere, anche in via indiziaria, che l'intermediario fosse a conoscenza dell'adempimento del traente in relazione agli oneri accessori - di cui, per vero, non vi è traccia del pagamento - tale da far sorgere in capo al resistente il dovere di astenersi dalla segnalazione in CAI, alla stregua degli enunciati principi di buona fede e correttezza.

Per quanto innanzi, non essendo stata data dal traente la prova del tempestivo pagamento tardivo del valore facciale del titolo e dei relativi accessori, nei termini e nelle forme prescritte dall'art. 8, l. cit. (cfr. Cass. civ. sez. VI-2, sent. 28/06/2012, n. 10977), tanto è sufficiente per ritenere legittima l'iscrizione nel suddetto archivio effettuata dall'istituto trattario a ciò obbligato ai sensi della menzionata legge n. 386/1990 (cfr. Cass. civ. Ord. 11/04/2017; Trib. Rimini, ord. 21/11/2005, proc. n. 5166/2005 r.g.; ABF Coll. Bari, Dec. nn. 20373/2020, 6868/2020). Di conseguenza il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI